

R.G. n. 130/2019



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione fallimentare

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE
Ex art. 12 bis l. n. 3/2012

Il Giudice

dott.ssa Marta Sodano, nella procedura di sovraindebitamento R.G. n. 130/2019 proposta da Bruno Roberto;

esaminati gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

rilevato che in data 14.02.2019 Bruno Roberto (C.F. BRNRRT69B06D624T), nato il 6.02.1969 a Fiumefreddo Bruzio (CS) e ivi residente alla Via Degli Svevi, ha presentato la proposta di piano del consumatore, che si sostanzia come segue: 1)- nella attribuzione al creditore ipotecario Banco di Napoli del 25,93% del credito mediante il pagamento del debito in 84 rate mensili con decorrenza dal 30.06.2019 e ciò in considerazione del fatto che la procedura esecutiva iscritta dal Banco di Napoli al R.G. n. 170/2010 ed avente ad oggetto l'immobile del Sig. Bruno è già giunto al quarto tentativo di vendita con un prezzo base d'asta di € 51.164,19 e con prezzo minimo offribile di € 38.373,14 sicché il pagamento rateale del mutuo seppur nella ridotta quota del 25,93% sarebbe maggiormente soddisfacente per il creditore ipotecario; 2)- nel versamento del 25,93% del credito nei riguardi del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione sempre mediante il pagamento di n. 84 rate mensili con decorrenza dal 30.06.2019; 3) - nel pagamento delle spese di procedura indicate in 2.537,60 da corrispondersi in 31 rate mensili con decorrenza dal 30.06.2019;

rilevato che il ricorrente ha garantito il pagamento dei debiti mediante la corresponsione di una rata mensile di € 650,00 e che lo stesso ha garantito l'esatto adempimento del piano mediante il proprio reddito nonché mediante l'apporto di finanza da parte delle sorelle Bruno Silvana e Bruno Nadia entrambe dipendenti a tempo indeterminato presso il MIUR;

rilevato che il professionista incaricato dall'OCC ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza, come previsto dall'art 12 bis comma 1 L. 3/2012; rilevato che è stata altresì allegata la relazione particolareggiata del Gestore dell'Organismo di Composizione, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ovvero la circostanza che i debiti contratti sono stati originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate e, in parte, per fattori eccezionali (quali la separazione dalla moglie, e il licenziamento dalla società F.Ili Salviato s.r.l. poi dichiarata fallita); b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;

rilevato che il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) Legge 3/2012, in quanto pur esercitando attività di impresa, i debiti oggetto del piano sono estranei all'attività imprenditoriale svolta;



rilevato che il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia e he è in stato di sovraindebitamento;

rilevato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori;

rilevato che nessuna contestazione è stata mossa alla proposta,

considerato che deve ritenersi integrato il requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis L. 3/2012, dovendo escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

ritenuto che Ricorrano, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione;

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da Bruno Roberto con l'assistenza dell'O.C.C. Dott.ssa Anna Francesca Casella;

DISPONE 1) che siano sospese, fino a completa esecuzione del Piano del Consumatore, tutte le azioni esecutive individuali; in particolare conferma la sospensione delle azioni esecutive individuali intraprese da Banco di Napoli nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Paola R.G. n. 170/2010;

DISPONE il divieto per il ricorrente alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Paola nonché presso l'Agenzia del Territorio competente;

DISPONE che il professionista incaricato vigili sulla corretta esecuzione del piano per tutta la sua durata.

Si comunichi.

Paola, 9.05.2019

Il Giudice

Marta Sodano

